

**Allegato "A" al verbale rep.1337/951**

**STATUTO DI FONDAZIONE**

**Art. 1 Denominazione**

E' costituita, per volontà dei Soci Fondatori, una Fondazione denominata **"FONDAZIONE SS. MAMILIANO E ROSALIA FONDO DI SOLIDARIETA' ANTIUSURA - O.N.L.U.S."**.

Tale denominazione si giustifica perché i Ss. Mamiliano e Rosalia, Santo Vescovo e Santa Vergine, Patroni dell'Arcidiocesi di Palermo, in modo emblematico rappresentano le motivazioni della Fondazione stessa. Questa, infatti, intende essere una iniziativa della Chiesa di Palermo, promossa - a suo tempo - dal Cardinale Salvatore De Giorgi, 109° Arcivescovo sulla Cattedra di S. Mamiliano, e intende rivolgersi a vantaggio di quanti aspettano di essere liberati, sotto il patrocinio di S. Rosalia, dalla nuova peste dell'usura.

La Fondazione viene costituita ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Riforma del Terzo Settore): fino all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ad essa si applicano le disposizioni del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 (disciplina delle "O.N.L.U.S.") per quanto non abrogate dalla norma sopra richiamata.

Ottenuta l'iscrizione nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, la Fondazione potrà indicare negli atti e nella corrispondenza la denominazione **"FONDAZIONE SS. MAMILIANO E ROSALIA FONDO DI SOLIDARIETA' ANTIUSURA ETS"**. Fino a tale evento

la fondazione utilizzerà nella denominazione l'acronimo di "O.N.L.U.S.", oltre che in ogni segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico.

**Art.2) Sede**

La Fondazione ha sede legale in Palermo, nella via Matteo Bonello, n. 2.

**Art.3) Durata**

La Fondazione ha durata indeterminata.

**Art. 4) Scopo, Attività Istituzionali e Ambito Territoriale -**

La Fondazione è un'istituzione di diritto privato senza fini di lucro.

Scopo della Fondazione è l'esclusivo perseguimento di solidarietà sociale ed intende operare nel campo dell'assistenza sociale e della beneficenza, ed ha lo scopo - nel solo ambito territoriale della Regione Sicilia - di assistere e sostenere chiunque versi in stato di bisogno, per rendere operante nel sociale il principio cristiano della solidarietà.

A tal fine, intende:

- sviluppare un'azione preventiva ed educativa finalizzata a raggiungere una giusta cultura anti-debito, unitamente ad un maggiore senso di responsabilità individuale e sociale.

- prestare, nei confronti di chi si trova in stato di difficoltà economiche e finanziarie, idonee garanzie, al fine di consentire una facilitazione di accesso alla concessione di

credito, altrimenti precluso, da parte di banche, società finanziarie o enti creditizi che abbiano dato prova di responsabilità e di sensibilità al problema, istituendo eventualmente sezioni speciali a sostegno delle diverse categorie (operatori economici, lavoratori dipendenti, studenti, ecc.); con la precisazione che lo stato di bisogno sarà accertato con giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, come previsto nel successivo articolo 7.

- organizzare, nel predetto settore di attività, convegni, gruppi di studio e di ricerca, centri di assistenza.

- mantenere contatti con enti, istituti, associazioni e organismi aventi scopi simili.

La Fondazione potrà, inoltre, attribuire direttamente, senza corrispettivo e/o interessi o con il solo rimborso forfettario delle spese, ed eventualmente senza rimborso del capitale, somme di denaro sotto forma di sussidi, contributi ovvero ogni altra forma di sostegno economico.

La Fondazione potrà, inoltre, ricorrendone i presupposti e/o le condizioni legali, svolgere la propria attività avvalendosi dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore della Fondazione o dei progetti della Fondazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità professionali in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

**Art.5) Patrimonio e Risorse Economiche**

Il patrimonio della Fondazione è indivisibile ed è costituito dal fondo di dotazione iniziale conferito dai soci fondatori, indicato nell'atto costitutivo, che ammonta ad € 155.000,00, (Euro centocinquantacinquemila/00) depositati.

Tale patrimonio potrà essere incrementato e/o alimentato dai beni mobili, mobili registrati e immobili che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni (dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di *fundraising*, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.)

Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali.

Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:

- i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
- gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;
- le donazioni, i lasciti, i legati e le elargizioni in genere, nonché le rendite prodotte dal patrimonio che nella misura minima del 10% (dieci per cento) andranno ad aumentare il patrimonio iniziale.

Il Consiglio Direttivo provvederà all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l'Organo di Controllo, possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

#### **Art. 6) Organi della Fondazione**

Sono Organi della Fondazione:

- il Presidente
- il Consiglio Direttivo;
- il Revisore Legale dei Conti;
- l'Organo di Controllo.

#### **Art. 7) Consiglio Direttivo**

##### **A) Composizione**

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri, di cui tre nominati dal Vescovo pro-tempore della Diocesi di Palermo, e due scelti dai Soci Fondatori tra di essi ed in mancanza nominati dal Comitato Pastorale; essi durano in carica un triennio e sono rieleggibili. I membri del Consiglio Direttivo dovranno rappresentare sia il clero (3/5) che il laicato (2/5).

Pertanto i soci fondatori nella scelta dei due membri di loro competenza, dovranno tenere conto delle nomine fatte dal Vescovo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere riconfermati. In caso di dimissioni o di recesso di uno o più consiglieri, purché non in numero tale da costituire la maggioranza del Consiglio, il Consiglio stesso provvede alla loro sostituzione mediante cooptazione.

Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina; i poteri degli amministratori sono prorogati, per gli atti di ordinaria amministrazione, sino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice-Presidente.

Il Consiglio Direttivo decade automaticamente ed è sciolto in caso di dimissioni della maggioranza dei suoi membri. Entro il termine di un mese dalla scadenza o dallo scioglimento il Consiglio dovrà essere ricostituito con procedura avviata a cura

del Presidente uscente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, o dal membro più anziano.

Le cariche degli amministratori e le attività svolte dai membri del Comitato Pastorale sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute, preventivamente autorizzate dal Consiglio stesso e adeguatamente documentate dall'interessato.

## **B) Poteri**

Il Consiglio Direttivo esercita tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare:

- predispone ed approva il bilancio di esercizio ed al raggiungimento delle soglie di legge predispone ed approva il bilancio sociale;

- delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;

- delibera gli incrementi del patrimonio;

- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili;

- delibera, sentito il parere del Comitato Pastorale, il rilascio di garanzia, con impegno sui fondi di cui all'art. 15 della legge 108/96 e relativo regolamento, secondo i seguenti criteri:

\* effettivo stato di bisogno del richiedente;

\* serietà della ragione dell'indebitamento connessa allo stato

di bisogno;

\* capacità di rimborso in base al reddito o alla situazione patrimoniale;

\* fondata prospettiva di sottrarre l'indebitato all'usura;

\* delibera l'attivazione di tutte le azioni giudiziali e stragiudiziali utili a garantire il patrimonio della Fondazione e i fondi di cui all'art. 15 della legge 108/96;

- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti o persone fisiche;

- provvede alla nomina del Presidente, del Vice-Presidente;

- provvede alla nomina del Revisore Legale dei Conti;

- provvede alla nomina del Comitato Pastorale;

- provvede alla nomina dell'Organo di Controllo;

- provvede all'assunzione e al licenziamento dell'eventuale personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;

- provvede all'istituzione e all'ordinamento degli uffici della Fondazione;

- delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente in aggiunta a quelli già allo stesso spettanti per Statuto;

- delibera eventuali regolamenti;

- delibera eventuali modifiche allo Statuto;

- propone all'Autorità competente l'estinzione della Fondazione a norma di quanto previsto dal successivo art. 18.

### **C) Funzionamento**

Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all'anno e in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da due membri.

La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto contenente l'indicazione del relativo ordine del giorno, e deve essere comunicata con lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della data fissata o con altro mezzo idoneo a garantire la conoscenza personale e diretta della convocazione; nei soli casi di necessità ed urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato con qualunque mezzo tecnico, da recapitarsi almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la riunione, previa verifica della ricezione da parte degli interessati.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti, a votazione palese.

Le deliberazioni concernenti persone fisiche sono adottate a voto segreto.

Le eventuali modifiche allo Statuto sono deliberate con la presenza dei quattro quinti dei componenti il Consiglio e con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il

voto non può essere dato per rappresentanza.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e inseriti, in ordine cronologico, nell'apposito libro-verbali.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa, senza diritto di voto, il Revisore Legale dei Conti.

#### **Art. 8) Poteri del Presidente**

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

Inoltre il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio Direttivo, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- firma gli atti e quanto occorre per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma, qualora si renda necessaria;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed ai rapporti con le autorità tutorie.

In caso di necessità ed urgenza, può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno, sottoponendolo tempestivamente e, in ogni caso, nella prima seduta utile al Consiglio Direttivo per la ratifica.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente o, in mancanza, il membro del Consi-

glio più anziano d'età.

#### **Art. 11) Segretario**

Il Segretario è nominato di volta in volta tra i membri del Consiglio Direttivo e redige i verbali delle sedute del Consiglio.

#### **Art.12) Revisore Legale dei Conti**

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno il Consiglio Direttivo nomina un Revisore legale dei conti o una Società di Revisione iscritti nell'apposito registro, tra soggetti che siano in possesso di adeguata competenza economico-contabile e non può essere contemporaneamente membro del Consiglio Direttivo. Il Revisore legale dura in carica tre (3) anni ed è rieleggibile.

Il Revisore legale esercita il controllo amministrativo-contabile e finanziario della gestione e verifica trimestralmente la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali; esamina i bilanci annuali e redige una relazione di accompagnamento ai bilanci stessi.

Il Revisore legale partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

L'attività del Revisore legale deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

Le funzioni di esercizio del controllo contabile sono affidate, ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D.Lgs. 117/2017,

all'organo di Controllo di cui all'art. 14 del presente statuto, ove non risulti nominato un Revisore legale dei conti.

#### **Art.13) Comitato Pastorale**

Il Consiglio Direttivo si avvale della collaborazione di un Comitato Pastorale, i cui componenti sono annualmente nominati dal Consiglio Direttivo nel numero che riterrà opportuno, previa comunicazione al Vescovo pro-tempore della Diocesi di Palermo al quale resta il potere di revoca di ciascun componente. Il Comitato Pastorale ha funzioni consultive.

#### **Art 14) Organo di Controllo**

##### **A) Funzioni**

Il controllo sull'attività della Fondazione è esercitato da Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto ordinamento. Può, inoltre, esercitare la revisione legale dei conti; in tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

##### **B) Composizione**

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo c.c., almeno un membro effettivo ed un supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, *una tantum*, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

#### **Art.15) Bilancio**

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve approvare un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento

delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore legale.

Il bilancio così formato, deve restare depositato presso la sede della Fondazione nei quindici giorni che precedono il Consiglio Direttivo convocato per l'approvazione, a disposizione di tutti i coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura, ed una volta approvato dal Consiglio Direttivo, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet della Fondazione, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti nonché ai membri del Comitato Pastorale ed ai soci fondatori.

#### **Art.16) Libri sociali obbligatori**

La Fondazione deve tenere i libri sociali obbligatori di cui all'art.15 del d.lgs n.117/2017 e riconosciuto comunque il di-

ritto alla consultazione dei libri della Fondazione nei termini ed alle condizioni di cui alla citata norma.

**Art. 17) Destinazione degli utili e modalità di erogazione delle rendite**

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di fondatori, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali.

**Art.18) Liquidazione ed estinzione della Fondazione**

Il Consiglio Direttivo, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari, o per altre cause previste nell'atto costitutivo o nello statuto, può proporre con apposita deliberazione all'Autorità competente di dichiarare l'estinzione della Fondazione.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore, aventi finalità uguali o analoghe e operante nel territorio, individuati con delibera del Consiglio Direttivo sentita l'Arcidiocesi di Palermo nella persona dell'Arcivescovo pro tempore, su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.

**Art. 19) Norme applicabili**

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto

valgono le disposizioni del codice civile e la normativa vigente in materia.

Firmato: Vittorio Alfisi - Valentina Crescimanno notaio